

Legge 21 aprile 1983, n.123 (G.U. 26 aprile 1983, n.112)

(abrogata)

Disposizioni in materia di cittadinanza

Art. **1.** – Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risieda da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento e cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale.

Art. **2.** – Precludono l'acquisto della cittadinanza:

1. la condanna per un dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale;
2. la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorità giudiziaria italiana;
3. la sussistenza, nel caso specifico di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al numero 1) del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.

Art. **3** – Ai sensi dell'articolo 1 la cittadinanza si acquista con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza ovvero alla competente autorità consolare.

L'istanza può essere presentata anche dal coniuge cittadino italiano. In tal caso essa viene comunicata al coniuge straniero od apolide, il quale, entro trenta giorni, può manifestare volontà contraria all'acquisto della cittadinanza. Tale dichiarazione preclude l'emanazione del decreto previsto nel primo comma.

Art. **4.** – Con proprio decreto motivato il Ministero dell'interno respinge l'istanza ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 2. Ove si tratti di comprovate ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. In tal caso l'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dall'istanza stessa sia decorso un anno.

Art. 5. – (1) E' cittadino italiano il figlio minorenni, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età(2).

Art. 7. – La donna che, per effetto di matrimonio con cittadino italiano contratto prima della entrata in vigore della presente legge, ha acquistato la cittadinanza italiana può entro due anni rinunciare con dichiarazione resa all'autorità competente ai sensi dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 8. – Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 9. - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

1. Cfr. articolo 5 Legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'adozione di minori stranieri.
2. Cfr. legge 15 maggio 1986, n.180. – Modificazioni all'articolo 5 della Legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza (*abrogata*).